

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CATTANEI ed altri: Riforma del sistema previdenziale forense (117)	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	2, 3 6, 7, 14
DE CINQUE, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	3, 4, 12, 13, 15, 16, 19, 20
ICHINO	3, 4, 9, 14, 15, 17, 19, 22
MAROLI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	2, 3, 7, 9, 15, 20
PICCINELLI	13
SANESE	16
TRANTINO	7, 8, 16
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	22

La seduta comincia alle 9.

Discussione della proposta di legge Cattanei ed altri: Riforma del sistema previdenziale forense (117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cattanei, Amabile, Biondi, Cossiga, Del Pennino, Fracchia, Gargani, Labriola, Magnani Noya Maria, Padula, Reggiani, Ricci, Sabbatini, Spagnoli, Vernola e Ventre: « Riforma del sistema previdenziale forense ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, la V Commissione bilancio e la VI Commissione finanze e tesoro hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

L'onorevole Maroli, relatore per la XIII Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Non ho altro da aggiungere a quanto già detto sulla proposta di legge in oggetto nel corso del precedente esame in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

(Prestazioni).

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

Gli onorevoli Ichino e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma aggiungere le seguenti parole: « per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d). ».

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

La pensione di vecchiaia è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle pensioni fisiche - IRPEF - quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,30 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni:

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari alla metà di quella determinata secondo i commi precedenti, e comunque non inferiore ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione dei commi terzo e quarto.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Gli onorevoli relatori Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, prima riga, sostituire le parole: « agli iscritti » con le parole: « a coloro » e alla terza riga dopo la parola: « contribuzione » aggiungere le parole: « alla Cassa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, terza riga, sostituire le parole: « secondo anno anteriore » con le parole: « nell'anno antecedente ».

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ichino e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: « diritto ad una pensione », proseguire e finire con le altre: « pari a 2/3 di quella determinata secondo i commi precedenti ».

ICHINO. Questo emendamento ci è stato ispirato dal timore che si potesse altrimenti verificare una disparità anche sul piano della costituzionalità della norma. Riteniamo quindi opportuno elevare a 2/3 per tutti al fine di rendere omogenea la situazione tra chi è al minimo e chi è sopra il minimo, in tal modo avvicinandoci anche a quello che era il testo originario.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Esprimo parere contrario.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ichino al sesto comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, dopo le parole: « della presente legge » aggiungere le parole: « se più favorevoli al pensionato ».

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. Si tratta di un'aggiunta necessaria che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli e De Cinque aggiuntivo al penultimo comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Ichino e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sostituire le parole: « alla metà delle » con le parole: « alle stesse ».

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

ICHINO. Questo perché, trattandosi di una situazione cui l'iscritto ha contribuito in misura piena, sembra logico che anche il supplemento derivante dalla contribuzione sia commisurato al maggior periodo.

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. L'attuale formulazione disincentiva la prosecuzione del servizio professionale da parte di quei professionisti che già sono in pensione. Pertanto se diamo un supplemento pari all'intero e non al 50 per cento, non penalizziamo la prosecuzione dell'esercizio professionale da parte dei pensionati, ed andiamo contro la *ratio legis* che ha ispirato questo comma.

Quindi anche se in linea di massima riconosco la giustezza della richiesta, in ossequio allo spirito della legge dobbiamo mantenere la dizione attuale.

ICHINO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maroli e De Cinque e gli onorevoli Ichino e Ricci hanno presentato due identici emendamenti, del seguente tenore:

Aggiungere alla fine dell'articolo 2 il seguente comma:

« Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino all'1,75 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

La pensione di anzianità è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, prima riga, sostituire le parole: « agli iscritti » con le parole: « a coloro » e alla terza riga dopo la parola: « contribuzione » aggiungere le parole: « alla Cassa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è effetto di infortunio, di effettiva iscrizione obbligatoria e di contribuzione, e la iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che lo iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), seconda riga, sostituire le parole: « effetto di » con le parole: « causata da »; e alla riga successiva sopprimere la parola: « obbligatoria ».

Al secondo comma, seconda riga, sostituire le parole: « sino ad un » con le parole: « sino a raggiungere il ».

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo.

Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti del comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accetta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'incapacità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la li-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

quidazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al termine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: « Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b) ».

L'onorevole De Cinque ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici e mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa ».

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo accetta questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo al primo comma.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.
(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

Le modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con

regolamento deliberato dal Comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenne inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del quindicennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato quindici anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b).

Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato continuativamente iscritto alla Cassa, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Gli onorevoli Trantino e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « 60 per cento » con le altre: « 80 per cento ».

TRANTINO. Debbo notare che fra i commissari sta serpeggiando una istintiva reazione verso l'emendamento che a nome del gruppo del MSI-destra nazionale ho presentato.

Con il presente emendamento si vuole tener conto del processo di inflazione, e quindi andare incontro alle necessità della vedova; insisto quindi sull'emendamento per l'alto valore morale che esso ha.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento, non perché non se ne comprendano le ragioni e lo spirito che lo hanno animato, ma perché non è questo il momento di impostare un discorso di tale portata.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trantino e Pirolo sostitutivo alla lettera a).

(È respinto).

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, quarta riga, sostituire la parola: « quindicennio » con la parola: « decennio ».

Al secondo comma, sesta riga, sostituire la parola: « quindicesimo » con: « decimo ».

Al terzo comma, quarto rigo, sostituire la parola: « quindici » con la parola: « dieci ».

Pongo in votazione il primo emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma.

(È approvato).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, seconda riga, sostituire la parola: « continuativamente » con le parole: « con carattere di continuità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al termine del quarto comma, aggiungere le parole: « anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

(È approvato).

ART. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale).

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscono alla Cassa ai sensi dell'articolo 11, e dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), della legge 27 novembre 1933, n. 1578, e loro familiari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Contributo soggettivo).

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni

iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 550.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

Gli onorevoli Ricci e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: « 550.000 » con la parola: « 600.000 ».

TRANTINO. Tengo a precisare che lo emendamento presentato dall'onorevole Ichino ha origine da una proposta a suo tempo formulata dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ichino e Ricci sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Ricci e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma aggiungere: « Decorso il quinquennio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, il contributo è pari al 3 per cento del reddito, con esclusione del contributo minimo ».

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Esprimo parere contrario perché in base a questo emendamento un pensionato che continua a svolgere l'attività lavorativa ad un certo punto riceve la contribuzione nella misura del 3 per cento, mentre se continua l'attività lavorativa è chiaro che deve pagare la regolare contribuzione. Si tratta di una norma di carattere generale che mi sembra inopportuno inserire in questo caso particolare.

ICHINO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(Contributo integrativo).

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi, anche non imponibili, rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad

un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quinto rigo, sopprimere le parole: « anche non imponibili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Fondo di garanzia).

Il fondo di garanzia di cui all'articolo 13, quinto comma, deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua costituzione, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'Ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(Variabilità dei contributi).

La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni quattro anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Gli onorevoli Ichino e Ricci e gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presen-

tato due identici emendamenti del seguente tenore:

Al secondo comma, terza riga, sostituire le parole: « con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale », con le parole: « Del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Soppressione di contributi).

I contributi di cui alle tabelle C e D allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

I contributi di cui alla tabella B allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, nonché quelli di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con le modalità prescritte dall'articolo 13, terzo comma, della presente legge, in relazione all'andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.

Per questi ultimi, sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

Ai fini del comma precedente si applica l'articolo 13, terzo comma, della presente legge.

Il contributo di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, prima riga, sostituire le parole: « per questi ultimi » con le parole: « per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il Consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativo all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « Articolo 2 quarto comma » aggiungere le seguenti parole: « nonché l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quinto comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 5 mila lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10 mila lire più vicine per il terzo.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, terz'ultima riga, sostituire le parole: « 5 mila lire » con le pa-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

role: « cinquantamila lire » e alla riga successiva: « diecimila lire » con le parole: « centomila lire ».

Gli onorevoli Ricci ed Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « 5.000 lire » con le altre: « 100.000 lire ».

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. Ritiro l'emendamento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricci e Ichino.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa).

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione dev'essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate o sono negative: e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei vo-

lumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione ed autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 24 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dell'Ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il Consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa può, in ogni momento, esigere dai competenti Uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensio-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

ne può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, prima riga, sostituire le parole: « Può in ogni momento esigere », con le parole: « ha diritto in ogni momento di ottenere ».

PICCINELLI. Non mi sembra che, alla fine del penultimo comma, la dizione « nonché i pensionati » sia molto chiara. Di quali pensionati si parla, di tutti, oppure solo degli avvocati e procuratori pensionati?

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. Non vedo quale dubbio interpretativo possa esservi, dal momento che stiamo discutendo della pensione per avvocati e procuratori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli e De Cinque al penultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

(Pagamento dei contributi).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del quinto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà con-

testualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali. Le Esattorie provvedono a riscuoterli in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Il quarto comma dell'articolo 18 è così modificato:

« Il ritardo dei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari agli interessi previsti per il ritardo o mancato pagamento delle imposte dirette ».

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

ICHINO. Sono contrario a questo emendamento, in quanto ritengo il testo approvato in sede referente maggiormente rispondente alle esigenze della Cassa ed al sistema della autotassazione. Essendo infatti la Cassa più indifesa nei confronti dei propri contribuenti e del fisco, è chiaro che la sanzione per l'inadempimento dell'obbligo contributivo deve essere più marcata rispetto a quella prevista per le imposte dirette.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maroli e De Cinque sostitutivo del quarto comma.

(È respinto).

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma dalle parole: « e trasmessi », sino alla fine con: « da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai due articoli seguenti non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi).

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decreto di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della

presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 24.

(È approvato).

ART. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa prima di aver compiuto dieci anni di iscrizione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla Tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

La misura del rimborso è ridotta al 75 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento per gli iscritti che abbiano compiuto rispettivamente 10, 15 e 20 anni di iscrizione.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Gli onorevoli Ricci e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « prima di avere compiuto dieci anni di iscrizione »; alla fine del comma aggiungere: « La restituzione avviene senza interessi » e, conseguentemente, sopprimere i commi secondo e terzo.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. I relatori sono favorevoli alla prima parte dell'emendamento e contrari alla seconda, per il quale ci potrebbero anche essere dei dubbi di costituzionalità, in quanto almeno si dovrebbero pagare gli interessi al saggio legale. Per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento, sembra conseguenza logica la soppressione del secondo comma, ma non quella del terzo comma.

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. Inoltre, la soppressione del terzo comma potrebbe anche condurre ad uno squilibrio finanziario della Cassa, ad una disarticolazione in presenza di esborsi.

ICHINO. Ritengo che con il nostro emendamento il sistema della restituzione dei contributi possa essere applicato in maniera più semplice e più logica.

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. Ritengo che l'esame di questo articolo 21 e dei relativi emendamenti presentati abbisogni di un ulteriore momento di riflessione.

PRESIDENTE. Preso atto di quanto ha testé detto l'onorevole De Cinque, propongo che l'esame di questo articolo per il momento sia accantonato e sia ripreso al termine dell'esame dei residui articoli. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 22.

(Iscrizione alla Cassa).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della Giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data dell'uno o dell'altra, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi relativi all'eventuale periodo anteriore di esercizio professionale con carattere di continuità.

Il Comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia e con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, rispetto a quello massimo conseguito prima della

carica, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è così modificato:

« La Giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal Comitato dei delegati, provvede ogni cinque anni alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, esso non risulti dimostrato.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

La prima revisione successiva all'entrata in vigore della presente legge sarà relativa al periodo 1976-1983 ».

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « professione con continuità », con le parole: « professione con carattere di continuità ».

Al secondo comma, sostituire le parole da: « ha effetto », sino al termine del comma con le seguenti: « ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa denuncia è tenuto a pagare una sanzione pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo ».

TRANTINO. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'emendamento sostitutivo al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Trantino e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « Gli iscritti alla Cassa che siano », con le parole: « Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati ».

TRANTINO. Questo perché se consideriamo solo l'attualità della situazione non rendiamo giustizia a coloro che in essa si sono già trovati e che devono essere beneficiati dell'esonero.

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione.* I relatori sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trantino e Pirolo sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

L'onorevole Sanese ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quarto comma aggiungere il seguente:

« Il trattamento previsto dalla presente legge non può essere comunque inferiore al minimo anche per coloro che a causa dell'esercizio del mandato non abbiano conseguito redditi professionali negli ultimi dieci anni precedenti il pensionamento ».

SANESE. Lo ritiro.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

PRESIDENTE. L'onorevole De Cinque ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quarto comma, aggiungere il seguente periodo:

« Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui al quarto comma del precedente articolo 2 ».

ICHINO. È vero che la disciplina dell'attuale quarto comma dell'articolo 22 nel testo approvato dalla Commissione in sede referente prevede un onere maggiore per l'iscritto alla Cassa di previdenza dei procuratori e degli avvocati rispetto ad un qualsiasi lavoratore subordinato che si trovi in una analoga situazione per il mantenimento del trattamento pensionistico, però a me sembra altrettanto vero che le due situazioni siano obiettivamente diverse e che questa disparità di trattamento si giustifichi. Per questo motivo, a nome del gruppo comunista, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole De Cinque al quarto comma dell'articolo 22.

(È approvato).

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, quarto e quinto rigo, sostituire le parole: « provvede ogni cinque anni », con le altre: « può provvedere periodicamente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole De Cinque ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo periodo dell'ultimo comma, a partire dalle parole: « La prima revisione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'ultimo periodo dell'ultimo comma si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai seguenti tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

(Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi).

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma:

a) l'ammontare dei redditi di cui all'articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all'articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;

b) gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva data di cui all'articolo 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.

Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma, nella misura di cui all'articolo 24 ed eccedente i contributi già pagati o per i quali sia già stata ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, nei modi di cui all'articolo 18, terzo comma.

Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede alla riscossione a mezzo dei ruoli esattoriali, ai sensi dell'articolo 18, quinto comma.

Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al primo comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualità e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.

Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al primo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.

(È approvato).

ART. 24.

(Decorrenza del regime contributivo).

I contributi minimo e percentuale di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. Quelli di cui alla Tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, sui redditi superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento.

Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all'articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa con lettera raccomandata. È fatta salva, per le eccedenze già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.

Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento, spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, alla condizione che esso sia fatto valere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.

(È approvato).

ART. 25.

(Base del reddito per il passato).

Agli effetti del calcolo delle pensioni, secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 24, primo comma, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, primo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli articoli 2, secondo comma, e 10, primo comma, lettera a).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 26.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1982 l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessanta-

cinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1982. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sesto e decimo rigo, sostituire le parole: « due », con la parola: « quattro ».

ICHINO. Ci asterremo dalla votazione dell'emendamento perché riteniamo che il termine di due anni consente alla Cassa un più rapido accertamento delle pendenze ed una più facile previsione dei carichi cui essa dovrà far fronte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maroli e De Cinque sostitutivo al quinto comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Ricci e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del quinto comma le parole: « e di anzianità; quest'ultima limitatamente agli iscritti all'Albo anteriormente al 19 gennaio 1952 ».

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario, perché in questo modo si verrebbe ad instaurare una disparità di trattamento di anzianità tra gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ricci e Ichino aggiuntivo al quinto comma.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Pongo in votazione l'articolo 26 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 27.

(Decorrenza delle rivalutazioni).

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

La prima tabella di cui all'articolo 16, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'articolo 15, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Ichino e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « 2, quinto comma », aggiungere le altre: « 4, secondo comma ».

DE CINQUE, *Relatore per la IV Commissione*. Accetto questo emendamento.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Anch'io lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(Ricalcolo delle pensioni).

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'articolo 26, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.

Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 25; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, sesto comma, lettera b). Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 29.

(Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni).

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

esercitato con continuità la professione o il praticantato possono chiedere l'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire entro sei mesi, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, primo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo minimo vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonché delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo, entrambi con l'aggiunta dell'interesse semplice, nella misura legale. L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda.

Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi tempi di efficacia, nonché l'anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, sostituire le parole: « con continuità », con le altre: « con carattere di continuità ».

Gli onorevoli Maroli e De Cinque hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, quarta riga, dopo la parola: « praticantato », inserire le parole: « a norma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

Al terzo comma, terz'ultima e penultima riga, sopprimere le parole: entrambi

con l'aggiunta dell'interesse semplice nella misura legale ».

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma presentato dall'onorevole Piccinelli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma presentato dagli onorevoli Maroli e De Cinque.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma presentato dagli onorevoli Maroli e De Cinque.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli ultimi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Aggi sulle marche).

Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all'articolo 14 sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 31.

(Durata in carica degli organi della Cassa).

Il presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei dele-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

gati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

(È approvato).

ART. 32.

(Disposizione finale).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

(È approvato).

Riprendiamo adesso l'esame dell'articolo 21 che avevamo accantonato.

L'onorevole Maroli ha presentato il seguente emendamento:

Alla prima riga del primo comma, dopo la parola: « Cassa », sostituire le parole: « prima di aver compiuto dieci anni di iscrizione », con le altre: « senza aver maturato il requisito assicurativo per il diritto alla pensione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Ichino e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « prima di aver compiuto dieci anni di iscrizione »; alla fine del comma aggiungere le parole: « La restituzione avviene senza interessi » e conseguentemente sopprimere il secondo e terzo comma.

ICHINO. Ritiro quella parte dell'emendamento relativa alla soppressione delle parole: « prima di aver compiuto dieci anni di iscrizione ».

Chiedo che la parte restante dell'emendamento venga votata per divisione, nel senso cioè di votare separatamente la modifica aggiuntiva al termine del primo comma e la soppressione del secondo e terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento presentato dagli onorevoli Ichino e Ricci.

(È respinta).

A seguito della reiezione di questa prima parte dell'emendamento risulta preclusa la richiesta di soppressione del terzo comma.

Pongo, pertanto, in votazione la seconda parte dell'emendamento Ichino e Ricci, soppressiva del secondo comma.

(È approvata).

Il secondo comma s'intende pertanto soppresso.

Gli onorevoli Ricci e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine aggiungere il seguente comma:

« Gli iscritti per i quali sia dichiarata l'inefficacia della iscrizione alla Cassa per singoli anni, ma che conservano la iscrizione stessa possono chiedere la restituzione dei contributi, per ciascuno degli anni dichiarati inefficaci, in misura pari al 50 per cento, alla condizione che sia presentata la dichiarazione prevista nell'articolo 17 per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa ».

ICHINO. Ritiriamo l'emendamento, signor presidente, perché non ha ragione d'essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge CATTANEI ed altri:
« Riforma del sistema previdenziale for-
rense » (117):

Presenti e votanti . . .	47
Maggioranza	24
Voti favorevoli	46
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione:

Alberini, Boato, Bottari Angela Maria,
Cantelmi, Carpino, Casini, De Cinque, Del
Rio, Fabbri Seroni Adriana, Fiori Publio,
Fontana Elio, Fracchia, Garavaglia Maria
Pia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa,

Mannuzzu, Onorato, Pirolo, Ricci e Tran-
tino.

Per la XIII Commissione:

Abbatangelo, Belardi Merlo Eriase, Bian-
chi, Boffardi Ines, Cabras, Carlotto, Cavi-
gliasso Paola, Di Corato, Furia, Galli Ma-
ria Luisa, Ichino, Lombardo, Mancini Vin-
cenzo, Maroli, Migliorini, Napoletano Do-
menico, Napolitano Giorgio, Pezzati, Picci-
nelli, Pisicchio, Ramella, Rosolen Angela
Maria, Sanese, Scaiola, Tesini Aristide, Tor-
ri e Zoppetti.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO